

Atto esente dal versamento dell'imposta di bollo e di registro ex artt. 82 comma 3, secondo periodo, e 104 del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. (Codice del terzo settore)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Oggi Giovedì 22 Giugno 2023 in Deliceto (FG) alla Via Molo 7, alle ore 18.00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Teatrale Delicetana - Tanino, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento statuto e modifica dell'art.8 dello Statuto (Codice del Terzo settore)
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Gaetano Doto, presidente dell'Associazione, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Viviana Doto.

Il presidente, dopo aver constatato la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare.

In relazione al punto n. 1. all'odg, il presidente, prendendo atto che per effettuare l'iscrizione al Runts è necessario modificare l'art.8 dello Statuto che riportava la seguente dicitura in contrasto con l'art.25 del d.lgs 117/2017 : "in caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, Il Consiglio provvederà, se possibile, alla sostituzione mediante cooptazione".

L'art. 8 pertanto verrà modificato eliminando la suddetta dicitura e modificandola con la seguente: "In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà sostituire lo stesso attingendo alla graduatoria dei non eletti o in mancanza di questa procedere alla convocazione dell'assemblea per le nuove votazioni".

Il presidente precisa che tale modifica è necessaria per adeguare lo statuto dell'Associazione alla nuova riforma del Terzo settore e che, pertanto, sono esenti all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa i sensi dell'art.82,co.3, del CTS;

E' prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82,co.5, CTS.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente considera sciolta l'assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale. Verbale chiuso alle ore 19.00.

Il Segretario Viviana Doto

Il Presidente Gaetano Doto



AGENZIA ENTRATE-DP FOGGIA-UT FOGGIA
08 AGO 2023 al N. 1211
Eletto 200,00 € DUSCENPO/€
Mod. F24 del 19-07-2023 Banca POP.D.I.B.M.
B'Q originale

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)
Raffaella ROSSINI
(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA



Tanino
Associazione Teatrale
Delicetana
C.da Masserole sn-71026 Deliceto (FG)
328.11.49.028 - CF-94083770712





STATUTO

Associazione di promozione sociale "Associazione Teatrale Delicetana Tanino"

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione di promozione sociale denominata Associazione Teatrale Delicetana Tanino" -ETS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Deliceto e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta la modifica dello statuto.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Laboratori teatrali, spettacoli teatrali, organizzazione di rassegne teatrali/musicali, rievocazioni storiche, progetti teatrali scolastici, progetti teatrali per disabili nonché organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, l'associazione intende realizzare anche le seguenti attività:

- operare sul territorio con lo scopo di migliorare il progetto di vita di bambini e ragazzi svantaggiati;
- promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- essere un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- attivare iniziative artistico-culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché le tradizioni locali;

- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi di musica per bambini e ragazzi, per giovani ed adulti;
- partecipare a bandi di gara, presentare progetti e richieste di finanziamento per l'attuazione di attività di cui sopra riportate.
- creare uno spazio sociale per favorire e sostenere l'associazionismo giovanile, momenti di aggregazione tra giovani e la realizzazione di attività culturali, formative, creative e ricreative;
- attuare delle iniziative socio-educative, culturali, artistiche e di laboratorio a favore di minori e delle loro famiglie;
- promuovere scambi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie;
- promuovere ogni attività utile ai fini di stimolare lo sviluppo sensoriale, cognitivo e motorio dei più piccoli e lo sviluppo globale dell'adolescente in tutte le sue fasi di crescita psico-fisica nel rispetto della sua individualità;
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;
- collaborare in modo sinergico con le scuole fornendo supporto e assistenza alle insegnanti nel loro svolgimento delle attività scolastiche extracurricolari;
- svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in ambito scolastico su diverse tematiche e problematiche;
- organizzare delle attività per contrastare il fenomeno del disagio giovanile;
- confrontarsi sulle tematiche e problematiche giovanili;
- informare, produrre e divulgare esperienze, progetti e attività nell'ambito delle politiche giovanili;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Consiglio Direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte (se non appositamente convocata) in occasione della successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci (o rendiconto finanziario per cassa) e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure non risulta in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno oppure non partecipa da almeno due anni consecutivi alle assemblee dei soci senza giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei garanti. Il Collegio dei garanti delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei garanti.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto: una testa un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di un associato.

L'intervento all'assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa).

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e determina il numero dei relativi consiglieri;
- nomina i componenti del Collegio dei garanti;
- revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o rendiconto finanziario per cassa) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determinare l'importo della quota associativa e le relative modalità di versamento e i termini;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà sostituire lo stesso attingendo alla graduatoria dei non eletti o in mancanza di questa procedere alla convocazione dell'assemblea per le nuove votazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di votazione che consegua parità avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio direttivo del proprio operato durante il Consiglio direttivo successivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

All'interno del Consiglio sono eletti anche il Segretario ed il Tesoriere; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze l'associazione potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente.

ART. 9 - (Presidente)



Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto dall'Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Collegio dei garanti)

L'Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico.

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ART. 11 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa) annuale e con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (rendiconto finanziario per cassa) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:



- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 16 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono anche essere rimborsate (con autocertificazione) nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore (e successive modifiche ed integrazioni) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle norme di diritto applicabili.

Gatano Deo

Richard Deo

Rocco Di Fiume

Alip Deo

Giuseppe Corke

V. Vione

Rita Fusco

Solvetto



AGENZIA ENTRATE-DP FOGGIA-UT FOGGIA

Allegato all'atto privato registrato
08 AGO 2023 al N. 1711 Serie 3

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)
Raffaele ROSSETTI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTI